CONVENZIONE PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI FRA AMMINISTRAZIONE COMUNALE E ASSOCIAZIONE….. per lo svolgimento di attività di interesse generale quali la promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenze e della difesa non armata.

L'anno …….., il giorno….. del mese di ….. in Firenze presso il Comando di Polizia Municipale del Comune di Firenze, piazzale di Porta al Prato n. 6,

Per il presente atto intervengono:

- Dott. ….. non in proprio ma quale Direttore della Direzione Corpo di Polizia Municipale del Comune di Firenze, C.F, 01307110484, secondo quanto previsto dall'art. 58 dello Statuto e dell'art. 25 del Regolamento Generale per l'attività contrattuale del Comune di Firenze ed in esecuzione della determina dirigenziale n. 87 del 11/11/2019 esecutiva;

- Dott ;.., non in proprio ma quale Presidente e legale rappresentante pro tempore dell'Associazione……, come da autocertificazione che si conserva in atti, di seguito indicata come Associazione;

PREMESSO CHE

- il decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (codice del terzo settore) riconosce il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo promuovendone lo sviluppo nella spontaneità e autonomia e favorendone l'apporto originale per il perseguimento di finalità civiche e di utilità sociale anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le regioni e gli Enti locali;

- la legge Regione Toscana 19 febbraio 2020 n. 11 " Norme in materia di sicurezza urbana integrata e polizia locale" art. 21 (Collaborazione con associazioni di volontariato) dispone che gli enti locali possano stipulare convenzioni con le associazione di volontariato in conformità con il suddetto codice del terzo settore, per realizzare collaborazioni tra queste ultime e le strutture di polizia locale rivolte a favorire l'educazione alla convivenza, al senso civico e al rispetto della legalità e la mediazione sociale di a cui all'art. 43 della legge regionale;

- la deliberazione n. 505 dell'11 dicembre 2015 con la quale la Giunta Comunale, in virtù della quale, nell'ambito di un complessivo piano per la qualità e la sicurezza urbana denominato "Firenze vivibile", ha approvato lo specifico progetto "Collaborazioni con gruppi di volontariato" e lo schema generale di convenzione da stipularsi con le associazioni di volontariato che diano disponibilità a collaborare secondo le linee del progetto;

- il Documento Unico di Programmazione 2023-2025 del Comune di Firenze, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 2022/C/00038 del 19/09/2022, all'indirizzo strategico 4 "Sicurezza Urbana e Legalità", prevede lo sviluppo e la realizzazione di dialogo e confronto con gruppi organizzati di supporto alla P.M. nel monitoraggio del territorio, formati da residenti, commercianti e rappresentanti dell'associazionismo;

- Con delibera n …… la Giunta Municipale ha approvato il progetto denominato "Volontari per la Sicurezza" con la finalità di potenziare gli interventi di prevenzione comunitaria rivolti alla sicurezza degli spazi cittadini, attraverso la formalizzazione di un accordo di collaborazione con le associazione del terzo settore avente per oggetto la realizzazione di servi-

zi di monitoraggio dei parchi della città affidati a volontari qualificati ed in stretto rapporto e supervisione con la polizia locale.

- Successivamente in data …….. è stata pubblicato, secondo la procedura prevista dall'art. dall'art. 56 del decreto legislativo 117/2017, apposito avviso pubblico, finalizzato a ottenere manifestazioni di interesse ad aderire al progetto, nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento;

- L'Associazione …… ha manifestato la propria disponibilità a collaborare a quanto sopra nelle forme consentite dalla normativa vigente sopra richiamata, secondo quanto previsto e alle modalità e condizioni di cui alla presente Convenzione;

- L'Associazione è iscritta nei registri ed elenchi di volontariato secondo quanto previsto dalle disposizione normative in materia di volontariato;

- Le finalità e gli scopi dell'Associazione , come dichiarati nel proprio statuto, risultano compatibili e non in contrasto con le attività previste dall'art. 5 co. 1 lett. v) del Codice del Terzo Settore. Detto Statuto rispetta quanto previsto al comma 3 dell'art. 21 della L.R.T n. 11 del 2020.

Tutto ciò premesso,

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 (Oggetto)

La presente Convenzione disciplina i rapporti tra Comune di Firenze- Direzione Corpo di Polizia Municipale e l'Associazione, nello svolgimento di attività di interesse generale come indicate agli artt. 5 c.1 lett v) e 56 del d.lgs 117/ 2017, quali la "*promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata*".

Le attività svolte dall'Associazione nell'ambito della presente Convenzione, meglio individuate al seguente articolo 2, sono integrative e mai sostitutive rispetto a quelle di competenza della Polizia Municipale, sono effettuate ad esclusivo titolo di volontariato ed hanno per oggetto un'azione sul territorio di educazione civica, civile convivenza e rispetto della legalità, osservazione e assistenza nonché prevenzione dei fenomeni che comportano turbative al libero utilizzo e fruibilità di determinati spazi pubblici e giardini da parte della cittadinanza. Le attività dell'Associazione sono svolte nei limiti previsti dalle leggi con particolare riguardo al TULPS (Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza).

Art. 2 (Ambito di intervento).

Come indicato in premessa, l'Associazione si impegna ad operare esclusivamente in collaborazione con la Polizia Municipale per la promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza, sotto la diretta responsabilità del Comandante o di suo delegato, alle cui disposizioni deve attenersi in modo tassativo, per le seguenti attività nei giardini e spazi pubblici:

- Informazione e sensibilizzazione con riguardo alla corretta fruizione dei parchi e delle aree verdi urbane;
- Funzione di presidio qualificato per segnalare eventuali situazioni problematiche inerenti la manutenzione degli arredi urbani e delle attrezzature di gioco nei parchi e giardini pubblici;
- Raccolta di segnalazioni specifiche presentate dalla cittadinanza;
- Eventuale attivazione anche con immediate comunicazioni telefoniche dei necessari servizi di emergenza secondo le modalità che saranno fissate dal Comando di Polizia Municipale.

Resta fermo che ai membri dell'Associazione non è riconosciuto alcun potere di accertamento e contestazione delle violazioni previste da disposizioni di legge o di regolamento. Non hanno altresì

il potere di accertamento dell'identità personale, né possono intervenire con azioni impositive o repressive.
All'Associazione è riconosciuta una qualificata attività di informazione e segnalazione delle problematicità riscontrate finalizzata alle funzioni di prevenzione e controllo svolte dalla Polizia Municipale, cui spetta ogni decisione sull'eventuale utilizzo delle suddette segnalazioni qualificate per i fini propri di istituto.

Art. 3 (Validità della convenzione e termini del servizio).

La presente convenzione ha validità dalla data di stipulazione al 31 dicembre 2023. L'orario di attività di cui alla presente convenzione è individuato nella fascia oraria 16/20, con la possibilità, a discrezione della Polizia Municipale, di prevederlo per i mesi da giugno a settembre, nella fascia serale 18/22.
L'Associazione assicura i servizi predetti per tre giorni della settimana, sulla base della programmazione concordata con la Polizia Municipale, per un totale di n. …….. servizi, secondo l'offerta presentata in sede di partecipazione alla procedura.
Le attività/servizi resi nell'ambito della presente Convenzione si inquadrano nella normativa di cui al d.lgs. 177/2017 e l. r.t. 11/2020 e non danno dunque luogo alla costituzione di alcun rapporto di lavoro in quanto svolti gratuitamente e ai soli fini di solidarietà sociale, fermo restando il rimborso delle spese sostenute per l'attuazione dell'attività.

Art. 4 (Responsabili delle attività oggetto della Convenzione).

Il responsabile operativo dei servizi oggetto della presente Convenzione per l'Associazione, anche in merito alle corrette modalità di esecuzione delle stesse e al relativo controllo, è individuato nella persona di ……, nella sua qualità di responsabile dell'Associazione.
Il responsabile dell'Amministrazione Comunale cui compete dettare, anche tramite suoi delegati, indirizzi operativi sulla base dei quali i volontari svolgeranno l'attività di cui alla presente Convenzione, nonché verificarne l'effettiva esecuzione e la correttezza della stessa, è individuato nel Direttore, Sig. Comandante della Direzione Corpo di Polizia Municipale di Firenze, o suo delegato.
L'eventuale variazione del nominativo del responsabile operativo deve essere oggetto di tempestiva comunicazione all'Amministrazione Comunale.

Art. 5 (Impegni dell'Associazione).

Per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 2, nel periodo e per i giorni e orari indicati e oggetto di programmazione concordata con la Polizia Municipale, l'Associazione garantisce la disponibilità di n. volontari, per tre giorni la settimana per un totale di n. servizi da svolgersi nelle aree verdi e spazi pubblici cittadini meglio indicati in apposita programmazione. I suddetti volontari dovranno essere in ogni caso soci dell'Associazione ed essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa di riferimento.
L'Associazione si impegna a trasmettere per scritto l'elenco dei nominativi dei volontari destinati ai servizi oggetto della presente Convenzione, unitamente alla copia della polizza assicurativa, nonché alla tempestiva comunicazione scritta di ogni eventuale modifica e integrazione.
I volontari potranno svolgere il proprio servizio solo previo completamento di corso informativo a cura della Polizia Municipale della durata di almeno 6 ore sui servizi e organizzazione interna dell'amministrazione comunale con riferimento alle relazioni funzionali tra i servizi più direttamente coinvolti, sulle modalità di inoltro delle segnalazioni ricevute, sull'individuazione e gestione delle situazioni critiche che possono coinvolgere i volontari, sulla prevenzione e gestione dei conflitti anche nell'ottica della propria incolumità fisica.
L'Associazione si impegna a fornire ai volontari la dotazione strumentale loro necessaria per l'efficace, corretto e sicuro svolgimento dei compiti di cui alla presente Convenzione, così come indicata anche all'interno dell'istanza di partecipazione alla procedura oggetto di valutazione.
L'Associazione si impegna altresì ad assicurare il personale volontario adibito allo svolgimento delle attività di cui alla presente Convenzione, in relazione al loro impiego nel periodo e giornate previste, con apposita polizza assicurativa contro gli infortuni e malattie connessi alle prestazioni

rese nonché alla responsabilità civile verso terzi ai sensi della normativa vigente. I relativi oneri sono a carico dell'Amministrazione comunale che adempie tramite il rimborso di cui al successivo art. 6, sempre e comunque in proporzione alle giornate ed orari effettivamente prestati per l'Amministrazione Comunale.
Resta fermo che l'Amministrazione comunale non è in ogni caso responsabile per eventuali danni che possano derivare al personale volontario o a terzi dalle attività effettuate in esecuzione della presente Convenzione.
Il personale volontario deve svolgere l'attività oggetto della presente Convenzione indossando l'uniforme operativa prevista dall'Associazione che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 21 comma 4 della l.r.t. 11/2020, deve essere tale sia nell'abbigliamento che nei segni distintivi utilizzati, da escludere ogni somiglianza con uniformi e segni distintivi della Polizia Municipale.
Gli indumenti ed i segni distintivi utilizzati devono in ogni caso consentire la loro riconoscibilità e riconducibilità all'Associazione; a tal fine i volontari dovranno essere muniti anche di specifico tesserino di riconoscimento comprensivo di dati attraverso i quali risalire all'Associazione.
Alla stipula della presente Convenzione, l'Associazione fornisce all'Amministrazione l'elenco dei beni e delle attrezzature che la stessa metterà a disposizione per assicurare lo svolgimento delle prestazioni di cui alla presente Convenzione garantendo la tempestiva comunicazione di eventuali integrazioni o variazioni.
In ogni caso ed in ogni sua attività prevista dalla presente Convenzione, l'Associazione è tenuta al rispetto della normativa vigente in materia di privacy e degli obblighi da questa imposti, nonché della normativa sulla sicurezza con particolare riferimento al d.lgs. 81/2008, di cui si assume integrale responsabilità
L'Associazione si impegna a relazionare settimanalmente, tramite il proprio responsabile operativo, alla Polizia Municipale circa l'andamento del servizio e le problematiche riscontrate; sono inoltre previsti incontri valutativi del servizio da svolgersi con cadenza mensile tra i responsabili delle parti.
In qualsiasi momento e su richiesta della Polizia Municipale, l'Associazione ed i suoi membri sono tenuti a produrre rapporto, nelle forme indicate, circa fatti comunque inerenti al servizio prestato.
Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 della l. 136/2010 l'Associazione si obbliga ad ottemperare quanto previsto dalla legge sopracitata. A tal fine, alla stipula della presente Convenzione, l'Associazione provvede a comunicare al Comune di Firenze gli estremi del proprio contro corrente dedicato alle commesse pubbliche nonché il nominativo dell'incaricato ad operare su di esso.
Per tali motivi i pagamenti per i rimborsi di cui alla presente Convenzione verranno effettuati mediante bonifico bancario sul conto corrente dedicato dell'Associazione presso l'istituto bancario ……..

Art. 6 (Impegni dell'Amministrazione).

Il Comune riconosce all'Associazione, ai sensi dell'art. 56 del dlgs. 177/2017, unicamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione comunque rese gratuitamente, con esclusione di qualsiasi attribuzione a titolo di maggiorazione, accantonamento, ricarico o simili, fatto salvo il solo rimborso dei costi indiretti alla quota parte imputabili direttamente all'attività oggetto della convenzione. Le somme per i rimborsi non sono soggette ad IVA.
Nel computo delle spese sostenute che andranno dettagliatamente documentate, potranno esser rendicontate per il rimborso, a titolo esemplificativo, le seguenti voci:

- somme corrispondenti alla quota parte degli oneri sostenuti dall'Associazione per la copertura assicurativa di cui al precedente art. 5 dei volontari impiegati nei servizi nelle giornate e nel periodo di effettiva attuazione;
- somme corrispondenti al ristoro di spese vive quali spese di trasporto, piccoli pasti e bevande ed eventuali altre strettamente necessarie per le attività di cui alla presente Convenzione.

L'Amministrazione si impegna a rimborsare le spese di cui al comma precedente unicamente dietro presentazione bimestrale, della documentazione giustificativa e della rendicontazione di quelle effettivamente sostenute dall'Associazione. Al rimborso verrà provveduto entro 30 giorni dalla presentazione della documentazione/rendicontazione suddetta.

Art. 7 (Verifica).

L'Amministrazione comunale e l'Associazione collaborano alla verifica della correttezza ed efficacia delle prestazioni di cui alla presente Convenzione. A tal fine i responsabili di cui all'art 5 effettuano i momenti di valutazione congiunta previsti dallo stesso articolo, anche in considerazione degli obblighi di resoconto previsti in capo all'Associazione stessa.

Art. 8 (Durata)

La presente Convenzione ha validità a decorrere dalla data della sua stipula fino al 31 dicembre 2023.

L'Amministrazione ha facoltà di recedere dalla presente Convenzione senza oneri a proprio carico, ad eccezione di quelli derivanti per il periodo del rapporto, laddove sopraggiunga, da parte della stessa Amministrazione, una valutazione di non sostenibilità o inadempienza delle condizioni e degli impegni previsti, ovvero laddove si verifichino fatto o eventi che rendano impossibile l'efficace e corretto espletamento o continuazione delle attività di cui alla presente Convenzione.

L'Associazione può recedere alla presente Convenzione qualora risultino eccessivamente impegnative le attività richieste a fronte di cause sopravvenute ovvero laddove tali eventi sopravvenuti rendano impossibile l'efficace e corretto espletamento o continuazione delle attività.